

**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**

Approvata da Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	NOZIONE DI PARTE CORRELATA	3
3.	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E DI MINORE RILEVANZA.....	5
4.	PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	5
4.1	Procedura per OPC di Minore Rilevanza	5
4.2	Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza.....	7
4.3	Comitato Controllo e Rischi	8
4.4	Procedure di competenza assembleare.....	9
4.5	Procedure per operazioni di società controllate.....	9
5.	CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE.....	9
6.	OPC URGENTI.....	11
7.	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	12
8.	MISCELLANEA	12

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da BIESSE S.p.A. (“**Biesse**” o “**Società**”) e da società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato e integrato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento CONSOB**”), con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società.

Il Regolamento è volto a individuare i principi e le procedure a cui Biesse si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite), realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

Ai fini del presente Regolamento, per operazioni con parti correlate (“**OPC**”) si intende qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra Biesse e una o più Parti Correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB).

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l’efficacia del Regolamento e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione dello stesso.

2. NOZIONE DI PARTE CORRELATA

Sono definiti parti correlate i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (“**Parte Correlata**”) e di seguito richiamati:

Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i). ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii). ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
 - (iii). è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i). l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii). un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

- (iii). entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv). un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v). l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi). l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii). una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9]. La Consob, nelle Definizioni funzionali, non inserisce esplicitamente i componenti degli organi di controllo tra i dirigenti con responsabilità strategiche ma fornisce un'indicazione in sede di Comunicazione nella quale ha indicato che rientrano in tale categoria i componenti "effettivi" degli organi di controllo, in linea con quanto già affermato dalla stessa Consob in occasione di un documento di esito di una consultazione.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento CONSOB, la presente procedura non si applica a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del presente articolo.

3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E DI MINORE RILEVANZA

3.1 Ai fini del presente Regolamento e conformemente a quanto previsto dall'Allegato 3 al Regolamento CONSOB, per OPC di maggiore rilevanza (“**OPC di Maggiore Rilevanza**”) si intendono le seguenti operazioni:

- (i). le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB (“**Indici di Rilevanza**”) applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (ii). le OPC con la società controllante quotata (laddove esistente), o con soggetti correlati a quest’ultima che risultino a loro volta correlati anche a Biesse, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

3.2 Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente paragrafo 3 sono definite, ai fini del presente Regolamento, come OPC di minore rilevanza (“**OPC di Minore Rilevanza**”), fermo restando che non rientrano nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza né di OPC di Minore Rilevanza le operazioni che ricadono nei casi di esclusione e di esenzione indicate al successivo articolo 5.

4. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Procedura per OPC di Minore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel presente paragrafo 4.1 o nel successivo paragrafo 4.2, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

4.1.1 L’approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione o ai consiglieri delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato di Biesse. Gli amministratori coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa¹.

4.1.2 I consiglieri delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del paragrafo 4.1.1.

4.1.3 In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti e non correlati (“**Comitato**”). Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 5.000,00 – tenendo in debito considerazione la flessibilità dovuta alle tariffe di mercato del momento - per ciascuna OPC di Minore Rilevanza, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del Consiglio o dei consiglieri delegati competenti per l’operazione, ovvero la maggior somma con essi di volta in volta concordata in funzione delle caratteristiche dell’operazione e dell’assistenza da prestarsi da parte degli esperti indipendenti. Il Comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nell’Allegato 4 del Regolamento Consob.

¹ Per “amministratori coinvolti nell’operazione” si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

4.1.4 Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato risultino correlati rispetto ad una determinata OPC, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine di anzianità laddove presenti. Qualora, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati che possano partecipare al Comitato, le funzioni del Comitato verranno svolte dall'unico amministratore indipendente non correlato, assistito da un amministratore non esecutivo non correlato o in subordine da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

4.1.5 Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. All'esito di tale consultazione, i componenti del Comitato saranno chiamati a votare in linea con le disposizioni previste in un apposito regolamento che lo stesso Comitato avrà cura di approvare nella prima riunione utile successiva alla sua costituzione. Il Comitato esprime il proprio parere almeno 1 giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

4.1.6 Almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione, l'organo competente a deliberare sull'OPC di Minore Rilevanza, ossia a seconda dei casi l'organo delegato o il Consiglio di Amministrazione, fornisce al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, quali, *inter alia*:

- le informazioni relative alla natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- le condizioni (anche economiche) per la realizzazione;
- l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

Entro lo stesso termine, è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente la specifica OPC di Minore Rilevanza in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria.

4.1.7 Gli organi delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria per una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso degli organi delegati), al collegio sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

4.1.8 Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle OPC di Minore Rilevanza sono adeguatamente motivati in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

4.1.9 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, Biesse (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) deve mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11971/1999 – “**Regolamento Emittenti**”) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Biesse.

4.2 Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel presente paragrafo 4.2, si applica esclusivamente alle OPC di Maggiore Rilevanza.

4.2.1 L'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa.

4.2.2 In ogni caso, le OPC di Maggiore Rilevanza sono approvate previo parere vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 10.000 per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del Consiglio, ovvero la maggior somma con esso di volta in volta concordata in funzione delle caratteristiche dell'operazione e dell'assistenza da prestarsi da parte degli esperti indipendenti.

4.2.3 Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato risultino correlati rispetto ad una determinata OPC, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine di anzianità laddove presenti. Qualora, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati che possano partecipare al Comitato, le funzioni del Comitato verranno svolte da due amministratori indipendenti non correlati, assistiti da un amministratore non esecutivo non correlato o in subordine da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

4.2.4 Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, avendo altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Tale informativa viene trasmessa al Comitato almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.2.5 Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. All'esito di tale consultazione, i componenti del Comitato

saranno chiamati a votare in linea con le disposizioni previste in un apposito regolamento che lo stesso Comitato avrà cura di approvare nella prima riunione utile successiva alla sua costituzione. Il Comitato esprime il proprio parere vincolante almeno 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

4.2.6 Se il parere è favorevole e il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione, ne viene data informativa al mercato e alla Consob nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento Consob.

In caso di parere negativo del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può approvare ugualmente l'operazione, a condizione che il compimento della stessa sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Consob. In particolare, la delibera assembleare di autorizzazione si considera approvata a condizione che:

- (i). siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto sociale della Società; e
- (ii). qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

La qualità di socio correlato o non correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'assemblea, sulla base delle informazioni in suo possesso e di quelle che egli potrà specificamente richiedere nel corso dell'assemblea.

4.2.7 Gli organi delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria per una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso degli organi delegati), al collegio sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza. Dovranno inoltre essere ottemperati tutti gli obblighi informativi da rendere al mercato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob.

4.2.8 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate da Biesse, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento CONSOB stesso. Biesse redige il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Biesse stessa, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non essendo qualificabili singolarmente quali OPC di Maggiore Rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.

4.3 Comitato Controllo e Rischi e Comitato per la Remunerazione

Le funzioni attribuite al Comitato ai sensi del presente Regolamento possono essere svolte dal Comitato Controllo e Rischi o, nel caso in cui l'operazione con Parti Correlate verta in materia di remunerazione, dal Comitato per la Remunerazione della Società, sempreché questi ultimi presentino i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. In tal caso, il funzionamento del Comitato sarà disciplinato dal regolamento del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato per la Remunerazione, fermo restando quanto previsto in specifico dai paragrafi 4.1 e del 4.2 che precedono.

4.4 Procedure di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo 4.1 per le OPC di Minore Rilevanza e al paragrafo 4.2 per le OPC di Maggiore Rilevanza.

4.5 Procedure per operazioni di società controllate

Nel caso in cui Biesse esamini preventivamente o approvi operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Biesse, con Parti Correlate a Biesse, si applicano – in quanto compatibili – le regole procedurali contenute nel paragrafo 4.1 per le OPC di Minore Rilevanza, fermo restando che, anche con riferimento alle OPC di cui al presente articolo, Biesse adempie agli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

5. CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE

5.1 Le procedure previste nell'articolo 4 che precede non si applicano:

- (i). alle deliberazioni assembleari dei compensi degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389 comma 1, del codice civile;
- (ii). alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (iii). alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iv). alle operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile,
 - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- (v). alle OPC che risultino di importo esiguo, ossia le OPC il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione ovvero per più operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, Euro 500.000 nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica ed Euro 300.000 nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona fisica.

5.2 Inoltre, sono escluse dalla disciplina contenuta nel Regolamento, salvo gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB:

- (i). i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114- *bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii). le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - b) nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- (iii). le OPC Ordinarie, come individuate al successivo paragrafo 5.4;
- (iv). le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Biesse, nonché le OPC con società collegate, purché tali operazioni possano essere qualificate come ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 5.4.

5.3 Sono altresì escluse dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal Regolamento, le OPC Urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 6 che segue, fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

5.4 Ai fini del presente Regolamento, si intendono OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (“**OPC Ordinarie**”) le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Biesse sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In particolare, sono da considerarsi OPC Ordinarie le operazioni di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

5.5 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza ma escluse ai sensi del presente articolo 5, il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati, a seconda dei casi, comunicano tempestivamente tutte le informazioni disponibili relative all'operazione al Comitato in modo tale che questi possa verificare la corretta applicazione dei casi di esenzione ivi previsti, nonché la sussistenza delle condizioni applicabili ai fini della qualificazione dell'operazione come OPC Ordinaria. Il Comitato deve esprimere il suo consenso entro 5 giorni dalla comunicazione e comunque in tempo utile per consentire la comunicazione a Consob entro 7 giorni come previsto dal successivo paragrafo 5.6.

Il dirigente preposto della Società alla redazione dei documenti contabili societari (“**Dirigente Preposto**”) informa su base annuale il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione dei criteri di esenzione almeno relativamente alle OPC di Maggiore Rilevanza.

5.6 Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 114 del TUF, in caso di applicabilità delle fattispecie di esclusione, il Consiglio di Amministrazione comunica alla Consob e al Comitato, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il

contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dagli obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una OPC Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di confronto.

Il Dirigente Preposto indica nella relazione sulla gestione semestrale e annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

6. OPC URGENTI

Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 5.3 che precede per le OPC Urgenti, la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

(A) OPC non di competenza dell'assemblea:

- (i). qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno uno degli amministratori indipendenti devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- (ii). le operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (iii). l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iv). l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v). la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;
- (vi). entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

(B) OPC di competenza dell'assemblea:

- (i). che l'organo tenuto a convocare l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (ii). che l'organo di controllo si esprima favorevolmente in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza e riferisca all'assemblea le proprie valutazioni;
- (iii). che la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono siano messe a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali

documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;

- (iv). che entro il giorno successivo a quello dell'assemblea siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

7.1 Anche in considerazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 8, del Regolamento CONSOB, annualmente, e almeno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tutti i soggetti indicati all'articolo 114, comma 5 del D.lgs 58/98 ("TUF"), e, in particolare, gli Amministratori, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e delle società del Gruppo Biesse e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (i). controllano – anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- (ii). detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

che siano Parti Correlate, trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

7.2 Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

7.3 Per l'attuazione del Regolamento, la Società predispose, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate, che viene portato a conoscenza anche delle società del Gruppo Biesse.

8. MISCELLANEA

Nel presente Regolamento, tutti i termini e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate o delle OPC o delle definizioni funzionali all'applicazione del Regolamento hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento CONSOB e dei suoi allegati.

Il presidente del Consiglio di amministrazione o gli organi delegati assicurano che tutte le OPC approvate ai sensi del presente Regolamento siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.

* * * *

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations, corporate governance*.

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

DEFINIZIONE di OPC ORDINARIE

Ai fini della presente procedura sono da considerarsi OPC Ordinarie anche tutte le operazioni di vendita e/o acquisto di beni, servizi e ogni transazione commerciale in genere, poste in essere da Biesse con le società controllate del Gruppo Biesse, che rientrino all'interno del perimetro di consolidamento, in quanto trattasi di operazioni ricomprese in quanto rappresentato al punto 5.4 della Procedura.